Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Lunedì, 1° febbraio 1932 - Anno X — Numero 25

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganesi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

In conformità alle norme dettate dagli articoli 5, lettera B, n. 14, e 7, lettera B, n. 16, del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono obbligatori per tutti i Comuni e per le Amministrazioni Provinciali del Regno gli abbonamenti alla " Gazzetta Ufficiale „ ed alla " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti „.

Ad evitare intralci al regolare svolgimento degli abbonamenti di cui trattasi, si pregano le Amministrazioni interessate di disporre il sollecito versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Roma.*

PREZZI DI ABBONAMENTO:

Gazzetta Ufficiale	Parte Ufficiale (Parte I).	L. **72**
	Parte Ufficiale e Foglio Inserzioni (Parte I e II).	» **108**
Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti *(Abbonamenti speciali)*	In edizione economica (pei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). . . .	» **36**
	In edizione normale (pei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Amministrazioni Provinciali)	» **81**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il 1° Salone delle industrie dell'abbigliamento in Milano.

Con decreto 11 dicembre 1931-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1932 al reg. n. 1 Finanze, foglio n. 88, la Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il I Salone delle industrie dell'abbigliamento, che avrà luogo a Milano nel mese di ottobre 1932-X.

(321)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2047.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1750.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2048.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1749.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di L. 7.000.000, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000, per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1661.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea; e approvazione dello statuto dell'Associazione stessa e di un nuovo statuto per l'Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1929, n. 1941, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea e fu approvato il relativo statuto;

Viste le domande in data 9 ottobre 1931 con le quali la detta Confederazione ha chiesto che sia approvato un nuovo statuto per l'Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea e che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea, e che sia approvato lo statuto predisposto per l'Associazione stessa;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 6, 34, 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo statuto di detta Associazione, approvato con Nostro decreto 12 settembre 1929, n. 1941, è sostituito dallo statuto di cui al comma precedente.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea, e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, alla approvazione della nomina dei dirigenti dell'Associazione suddetta.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono applicabili anche nei confronti dell'Associazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 54. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, che riunisce, giusta il disposto dell'art. 6 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

1° i direttori tecnici, amministrativi e commerciali, i capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, gli institori ed in genere gli impiegati muniti di procura, delle aziende di navigazione marittima ed aerea;

2° i capitani ed i padroni al comando di navi mercantili.

Art. 2.

L'Associazione estende la sua competenza a tutto il territorio del Regno: essa aderisce alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e ne accetta i principî e la disciplina.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Associazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le capacità professionali degli appartenenti alla categoria;

b) di assicurare ai dirigenti rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi, ovvero di convenzioni sindacali intese a stabilire le caratteristiche generali dei contratti individuali, un equo regolamento dei rapporti di lavoro (impiego o arruolamento) intercorrenti fra azienda e dirigente;

c) di rappresentare la categoria nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti d'impiego;

e) di assistere gli appartenenti alla categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi e le imprese armatoriali e per le quali l'Associazione ritenga utile od opportuno il suo intervento;

f) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammessi all'Associazione occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale l'Associazione è costituita;

b) essere di età non inferiore ai 18 anni;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata dai singoli interessati alla Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori — di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge; e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Allegata alla domanda gli interessati devono anche presentare una dichiarazione dell'azienda da cui dipendono comprovante l'esercizio e la qualità delle funzioni che dian titolo alla iscrizione nella Associazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Direttorio nazionale della Associazione; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all'art. 5;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio della Associazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza dei contratti collettivi ovvero delle convenzioni sindacali stipulate dalla Associazione o dalle Associazioni superiori cui questa aderisce.

Sono tenuti altresì ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgessero fra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nella forma ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio nazionale;

c) il presidente.

Art. 10.

L'Associazione, ai soli fini interni, si divide nelle seguenti sezioni:

1. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e commerciali di imprese marittime;
2. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e commerciali di imprese aeree;
3. Sezione dei capitani al comando alle dipendenze di imprese marittime di linee da passeggeri e imprese marittime sovvenzionate;
4. Sezione dei capitani al comando alle dipendenze di imprese marittime esclusivamente da carico;
5. Sezione dei padroni al comando.

Art. 11.

Con deliberazione del Direttorio, da approvarsi dalla Confederazione, potranno essere nominati, nei centri ove risiedono Federazioni od Associazioni di imprese di trasporti marittimi ed aerei, delegati dell'Associazione con gli incarichi che saranno determinati dal Direttorio nazionale per assicurare *in loco* l'azione di coordinamento e di assistenza.

Art. 12.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio nazionale dell'Associazione lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea.

Gli avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio nazionale dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea.

Il presidente non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale cui aderisce l'Associazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto di parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio munendolo di delega scritta.

Art. 13.

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti; approvazione delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Associazione;

c) elezione del presidente e del vice-presidente dell'Associazione;

d) nomina di tre revisori dei conti effettivi e di due supplenti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto e dalle leggi, dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Art. 14.

Ognuna delle sezioni di cui all'art. 10, in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione, si riunisce per eleggere un proprio rappresentante.

I rappresentanti di sezione costituiscono, con il presidente ed il vice-presidente eletti dall'assemblea generale, il Direttorio nazionale.

Art. 15.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni tre mesi; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri, oltre il presidente.

I membri del Direttorio nazionale possono, in caso di impedimento, delegare il proprio voto ad altro dei loro colleghi: la delega deve essere data per iscritto.

I membri del Direttorio, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Direttorio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la deliberazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un membro del Direttorio rappresentante di sezione, la sezione relativa sarà convocata per la nomina di un altro rappresentante. Qualora invece venga a cessare dalla carica il presidente o il vice-presidente, si dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea, per la loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Direttorio dell'Associazione ha il compito:

a) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, enti od organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di approvare gli accordi intervenuti per la stipulazione dei contratti collettivi e delle altre convenzioni sindacali;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica;

i) d'adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 17.

Il presidente dell'Associazione, eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni dell'Associazione di grado superiore cui l'Associazione aderisce.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in sua assenza o per sua delega, salvo i casi in cui per legge, per statuto o regolamento l'esercizio di una funzione sia personale.

La nomina del presidente e quella del vice-presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 18.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio nazionale.

Art. 20.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci dell'Associazione saranno stabilite secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.
Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Direttorio nazionale della Associazione entro il mese di settembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione cui l'Associazione aderisce. Se entro i dieci giorni successivi la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi del 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

I revisori dei conti, tanto effettivi che supplenti, durano in carica tre anni: devono essere scelti fra i soci dell'Associazione. I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni delle assemblee e del Direttorio nazionale.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'esame dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi e le altre convenzioni sindacali relative alla categoria da essa rappresentata.

I contratti collettivi e le convenzioni sindacali devono essere firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale è stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 27.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Associazione o degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Associazione.

Art. 28.

Il Direttorio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Art. 29.

Il Direttorio della Associazione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione sindacale, o che dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, perchè essa dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea della Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento della Associazione il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 32.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea » è costituita, con sede in Roma, una Associazione sindacale che comprende le ditte esercenti attività sussidiarie alla navigazione marittima ed aerea non rappresentate da altre Associazioni giuridicamente riconosciute.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei », ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente, nel territorio del Regno, tutte le ditte esercenti le attività per le quali è costituita.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del Governo, partecipare anche ad altre associazioni marittime nazionali ed internazionali, quando ciò possa giovare al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio dell'Associazione, da approvarsi dalla Confederazione, potranno essere costituite nell'ambito della circoscrizione dell'Associazione stessa sezioni territoriali o di categoria quali organi interni della Associazione.

Il Consiglio dell'Associazione, d'accordo con la Confederazione, stabilirà le attribuzioni e le norme per il funzionamento delle sezioni e determinerà quanto occorra per la elezione, da parte dei soci appartenenti alla categoria, di un rappresentante per ciascuna sezione.

Art. 4.

L'Associazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali, e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone, e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di promuovere, con tutti i mezzi possibili, il perfezionamento e lo sviluppo delle attività produttive rappresentate, osservando in ogni caso il disposto dell'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

c) di regolare — mediante la stipulazione di contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei prestatori di lavoro;

d) di eleggere e designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

e) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro, o le siano affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le imprese individuali e collettive contemplate al primo comma dell'art. 1 e che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede nel Regno;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano in Italia residenza da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione nazionale, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori,

di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato confederale ed in ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un quinquennio; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato di quinquennio in quinquennio se il socio non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio dell'Associazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari e dall'ultimo comma del precedente articolo;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Associazione e dalla Confederazione.

Sono, altresì, tenuti ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro prestatori di opera, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Art. 10.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Art. 12.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti alla Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria, potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati, a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 500 lire, o frazione non inferiore a L. 250, di contributi obbligatori pagati nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Un socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio munendolo di delega scritta.

I membri del Consiglio hanno diritto di partecipare alla assemblea; essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguarda. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione cui l'Associazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano almeno della metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente, del vice-presidente e dei membri del Consiglio dell'Associazione;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Associazione si compone del presidente, di un vice-presidente, di sei consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti. Ove siano costituite a norma dell'art. 3 sezioni nazionali di categoria, farà parte del Consiglio anche un rappresentante per ciascuna delle sezioni stesse.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna, normalmente, una volta ogni mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio dell'Associazione, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Associazione ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi ed enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 16.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio dell'Associazione.

Art. 19.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi eventualmente dovute dai singoli soci dell'Associazione saranno stabilite secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni ed i regolamenti emanati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Associazione che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, a norma dell'art. 13, dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi del 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea dei soci dell'Associazione nomina ogni anno tre revisori dei conti, i quali hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio dell'Associazione.

Essi devono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 26.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione dei prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 27.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del competente organo della Confederazione.

Art. 28.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione nazionale od alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 29.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 30.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 32.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli im-

pegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 33.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o dimostri difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro un mese dalla notifica al Comitato confederale. È salvo, in ogni caso, il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione, o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci dell'Associazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 36.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione **2050.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1747.

Passaggio di insegnanti delle Scuole di avviamento al lavoro ad altri Istituti d'istruzione media e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 3 luglio 1930, n. 1000;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro possono far passaggio dalle loro alle corrispondenti cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici, di lingua straniera dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, e di disegno dei corsi inferiori degli istituti tecnici, purchè posseggano il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, alle condizioni di cui agli articoli 3 e seguenti.

Art. 2.

I professori dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali possono far passaggio dalle loro alle cattedre corrispondenti delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Art. 3.

Agli effetti dei passaggi previsti nei precedenti articoli, le cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali si considerano corrispondenti a quelle di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, e le cattedre di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici a quelle di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, d'igiene e di merceologia delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Art. 4.

I professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, che posseggono il titolo di abilitazione di cui all'articolo 1, possono ottenere il passaggio alle cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali soltanto previo esame di idoneità per l'insegnamento del latino, che consisterà in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e in una prova orale secondo i programmi approvati col R. decreto 27 marzo 1930, n. 288.

Da tale esame sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame o abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485.

Art. 5.

Per i passaggi alle cattedre di lingua straniera e di disegno di cui all'art. 1 — fatta salva per queste ultime la previa sistemazione di coloro i quali sono compresi nelle graduatorie approvate coi decreti Ministeriali 30 aprile e 1° luglio 1924, 22 agosto e 3 novembre 1925, compilate in virtù del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832 — i professori iscritti nel ruolo transitorio di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, si considerano come ancora in possesso della cattedra che occupavano prima di essere iscritti nel ruolo transitorio.

Art. 6.

I professori delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e quelli dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, che all'atto del passaggio abbiano il grado di straordinario, saranno ammessi a completare nelle nuove cattedre il periodo prescritto di prova. Alla Amministrazione è riservata la facoltà di prorogare di un anno il detto periodo.

Art. 7.

I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere stabilmente l'insegnamento nel nuovo istituto. In caso di esito negativo dell'ispezione essi saranno restituiti alla cattedra di loro provenienza in una delle sedi disponibili.

Art. 8.

I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei professori degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e d'istruzione media tecnica, e per non più di un quinto dei posti disponibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2051.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1705.

Fusione delle opere pie « Ospedale di Santa Marta » ed « Ospedale Villermosa », con sede in Catania, in unico ente denominato « Ospedali riuniti di Santa Marta e Villermosa ».

N. 1705. R. decreto 30 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ospedale di Santa Marta » ed « Ospedale Villermosa », con sede in Catania, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Ospedali riuniti di Santa Marta e Villermosa » e viene costituita l'amministrazione provvisoria del nuovo ente unico, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1706.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cittaducale.

N. 1706. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cittaducale è trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2053.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1707.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni Facheris » con sede in Lorenzago.

N. 1707. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni Facheris », con sede in Lorenzago (Belluno), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2054.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1708.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Orfanotrofio femminile Sorelle Scordino » con sede in Licodia Eubea.

N. 1708. R. decreto 30 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Orfanotrofio femminile Sorelle Scordino » con sede in Licodia Eubea (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2055.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. 1715.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto « Principe di Napoli » per giovani ciechi di ambo i sessi, in Napoli.

N. 1715. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto « Principe di Napoli » per giovani ciechi di ambo i sessi, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2056.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1716.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Patrimonio Sacro Renzi », con sede in Roncofreddo.

N. 1716. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per

l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico dell'Opera pia « Patrimonio Sacro Renzi », con sede in Roncofreddo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione 2057.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1717.

Erezione in ente morale della fondazione « Orfanotrofio Coniugi Rini e Scazzeri », con sede in Mesagne.

N. 1717. R. decreto 30 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Orfanotrofio Coniugi Rini e Scazzeri », con sede in Mesagne, viene eretta in ente morale, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 9.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 10.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGGE 4 gennaio 1932, n. 11.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931.

Aggiunte e modificazioni alle norme ed ai programmi per gli esami di avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 della legge 23 giugno 1927, n. 1018;
Visto il R. decreto 3 luglio 1930, che approva le norme ed i programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 3 luglio 1930, che approva le norme ed i programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a

scelta degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

Agli allegati nn. 1 e 6 concernenti gli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, è soppressa la prova di qualità professionali (esperimento pratico di volo).

L'allegato n. 6, nella parte concernente il primo esame (scritto) - prova di cultura professionale - è così modificato:

« La prova scritta di cultura professionale consisterà nello svolgere fra i vari proposti, un tema concernente la compilazione di un ordine di operazioni per un gruppo, in dipendenza di determinati presupposti tattici comprendenti l'impiego del suddetto reparto.

« La compilazione dell'ordine di operazioni dovrà essere formulata nella maniera più concisa possibile e ad essa il candidato farà seguire una dettagliata esposizione nella quale spiegherà i concetti che lo hanno guidato nella compilazione stessa ».

Agli allegati nn. 7 e 8, concernenti rispettivamente gli esami per l'avanzamento a scelta al grado di capitano e di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, vengono tolte le parole: « della specialità cui appartiene il candidato nella parte riferentesi al 2° esame (scritto): Prova di cultura professionale ».

Art. 2.

I capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento, i quali già dichiarati permanentemente inabili al pilotaggio dovranno essere trasferiti nel costituendo ruolo servizi, saranno chiamati a sostenere gli esami prescritti per la soppressa « categoria ufficiali di aeroporto »; quelli che avessero superato il corso superiore aeronautico, dovranno sostenere, per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore nel ruolo servizi, soltanto la prova scritta di cultura generale e professionale; quelli invece che avessero già superato, prima della dichiarazione di inabilità permanente al pilotaggio, gli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore pel ruolo naviganti, saranno dispensati da ogni altra prova di esame per l'avanzamento ad anzianità nel ruolo servizi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 408. — CASATI.

(322)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1932.
Nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione del Monte di pietà di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti la legge 4 maggio 1898, n. 169, portante disposizioni sui Monti di pietà ed il regolamento per la sua esecuzione 14 maggio 1899, n. 185;

Preso atto delle dimissioni presentate dall'Amministrazione del Monte di pietà di Pistoia e ravvisata la necessità di adottare provvedimenti urgenti per tutelare gli interessi del Monte stesso;

Determina:

Il cav. rag. Antonio Santi, direttore della Cassa di risparmio di Pistoia, è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Monte di pietà di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(335)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1931.
Modificazioni al decreto Ministeriale 10 settembre 1928 concernente le indennità di alloggio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, che regola la materia delle indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1928, 29 gennaio 1929 e 31 marzo 1930 per l'esecuzione di detto Regio decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è modificato come appresso:

a) dalle sedi della categoria C è soppressa la sede di Cervignano;

b) alle sedi della categoria D è aggiunta la sede di Palmanova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 7 Interno, foglio 185. — TORTI.

(325)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Proroga del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1931 col quale il sig. conte comm. Gian Daniele Elti di Rodeano è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia fissandosi il termine di un anno per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Considerato che la situazione attuale dell'Azienda predetta rende opportuno di prorogarne la gestione straordinaria per un altro anno;

Visti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia è prorogato di un anno.

Il sig. conte comm. Gian Daniele Elti di Rodeano è confermato nella carica di commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda predetta.

Il prefetto di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(326)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1931.
Riconoscimento del Fascio di Martinengo (Bergamo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Martinengo (Bergamo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Martinengo (Bergamo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 20 dicembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 89.

(332)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Modificazioni alla circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la vigente tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse sugli affari, e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14 Finanze, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse sugli affari;

Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori variazioni alla circoscrizione anzidetta nell'interesse dei servizi del demanio e delle tasse sugli affari;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1932 sono soppressi i Circoli permanenti di Brescia e di Verona, nonchè gli assegni fissi per spese d'ufficio di cui sono provvisti gli ispettori ad essi addetti (L. 880 per ciascun Circolo permanente), fermi restando in dette Provincie gli attuali servizi del bollo straordinario a mezzo del punzone.

Con decorrenza dalla stessa data è approvata l'annessa tabella con la quale vengono, in dipendenza di tali soppressioni, apportate variazioni all'attuale circoscrizione dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse sugli affari delle provincie di Brescia e di Verona.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, n. 21381 - Circoli d'ispezione del Demanio e delle tasse sugli affari delle provincie di Brescia e di Verona, modificati nel loro ordinamento.

CIRCOSCRIZIONE ATTUALE				CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA			
Sede e denominazione dei circoli	Uffici che vi sono compresi		*Annotazioni*	Sede e denominazione dei circoi	Uffici che vi sono compresi		*Annotazioni*
	Sede	Denominazione			Sede	Denominazione	
Brescia Permanente	Brescia	Atti giudiziari Bollo e Demanio		Brescia 1° Circolo	Brescia	Atti Civili e Successioni	Con le verifiche agli uffici del capoluogo dei gruppi 1° e 5° del mod. 79-*bis*.
					Salò	Registro ed Ipoteche	
					Gardone Val Trompia	Registro	
					Leno	Id.	
					Verolanuova	Id.	
Brescia 1° Circolo	Brescia	Atti Civili e Successioni	Con la verifica agli uffici compresi nei gruppi 1°, 2°, 3° e 5° (città) dell'elenco mod. 79-*bis*; oltre gli Enti con sede nei comuni di Bagnolo, Barbariga, Borgosatollo, Castenedolo, Cellatica, Comero, Flero, Gussago, Lograto, Mazzano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Maclodio, Ome, Ospedaletto, Paderno, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, S. Eufemia, S. Zeno, Torbole, Travagliato, Virle T., Montirone.	Brescia 2° Circolo Ispettore in sott'ordine	Brescia	Atti giudiziari Bollo e Demanio.	Con le verifiche agli uffici del capoluogo dei gruppi 3° e 4° del mod. 79-*bis* e alle Cancellerie giudiziarie del capoluogo.
	Gardone Val Trompia	Registro			Lonato	Registro	
	Leno	Id.			Montichiari	Id.	
	Verolanuova	Id.			Vestone	Id.	
Brescia 2° Circolo	Brescia	Ipoteche	Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie ed agli uffici compresi nel gruppo 4° (città) dell'elenco mod. 79-*bis*, oltre agli Enti con sede nei 25 Comuni non assegnati al 1° Circolo.	Brescia 3° Circolo	Brescia	Ipoteche	Con le verifiche agli uffici del capoluogo del gruppo 2° del mod. 79-*bis*.
	Lonato	Registro			Breno	Registro ed Ipoteche	
	Montichiari	Id.			Chiari	Registro	
	Salò	Registro ed Ipoteche			Edolo	Id.	
	Vestone	Registro			Iseo	Id.	
Breno	Breno	Registro ed Ipoteche			Orzinuovi	Id.	
	Edolo	Registro					
	Chiari	Id.					
	Iseo	Id.					
	Orzinuovi	Id.					
Verona Permanente	Verona	Atti Giudiziari e Bollo		Verona 1° Circolo	Verona	Atti Civili	Con le verifiche agli uffici del capoluogo dei gruppi 1° e 5° del mod. 79-*bis*.
					Verona	Ipoteche	
					Bardolino	Registro	
					Caprino Veronese	Id.	

CIRCOSCRIZIONE ATTUALE				CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA			
Sede e denominazione dei circoli	Uffici che vi sono compresi		Annotazioni	Sede e denominazione dei circoli	Uffici che vi sono compresi		Annotazioni
	Sede	Denominazione			Sede	Denominazione	
Verona 1° Circolo	**Verona**	**Atti Civili**	Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie ed a tutti gli Uffici dei gruppi 1° 2° e 5°, esclusi gli Istituti scolastici.	Verona 2° Circolo	Verona	Successioni e Demanio	Con le verifiche agli uffici del capoluogo dei gruppi 2° e 4° del mod. 79-*bis*.
	Verona	Ipoteche			**Isola** della Scala	Registro	
	Villafranca di Verona	Registro			**Legnago**	Id.	
	Tregnago	**Id.**			Villafranca di Verona	Id.	
Verona 2° Circolo	**Verona**	**Successioni** e Demanio	Con le verifiche agli Uffici dei gruppi 3° e 4°.	Verona 3° Circolo	**Verona**	Atti giudiziari e Bollo	Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie del capoluogo e agli Enti del gruppo 3° del mod. 79-*bis*.
	Caprino Veronese	Registro		Ispettore in sott'ordine	Cologna Veneta	Registro	
	Bardolino	**Id.**			**Soave**	**Id.**	
					Tregnago	**Id.**	
Legnago	**Legnago**	**Registro**					
	Isola della Scala	**Id.**					
	Cologna Veneta	**Id.**					
	Soave	**Id.**					

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X.

(351) *Il Ministro*: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1931.

Riconoscimento del Fascio di Cerete (Bergamo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cerete (Bergamo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cerete (Bergamo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 107.

(333)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Parma il 25 novembre 1929 a rogito del segretario del comune di Parma delegato alla stipulazione dei contratti, atto col quale il comune di Parma ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, l'immobile detto « delle Bajarde » sito in Parma, via Petrarca nn. 23, 25, 27, 29 e Borgo del Correggio nn. 17, 19, 21, perchè sia destinato a Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 41 in data 19 settembre 1931 con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare l'atto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Parma.

Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(336)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1932.

Determinazione in ettanidri 4,28, del quantitativo di alcool da prelevare per ogni 100 quintali di benzina importata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1931;

Determina:

Articolo unico.

A partire dal 1° febbraio 1932, chiunque importi benzina è obbligato a prelevare dai fabbricanti di prima categoria o dagli importatori di spirito una quantità di alcool assoluto nella misura di ettanidri 4,28 per ogni 100 quintali di benzina importata, per mescolarlo con questa in guisa che la miscela risulti costituita da venti parti in volume di alcool e di ottanta di benzina.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(354)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà del comune di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto pubblico stipulato in Agrigento il 20 maggio 1932, a rogito del segretario generale del Comune (numero 2249 del repertorio), atto col quale il Comune stesso ha venduto all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno di mq. 3600 facente parte della piazza Vittorio Emanuele al prezzo di L. 46.800, affinchè l'Opera vi costruisca la Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 40 in data 24 agosto 1931, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui alle premesse, ad essa venduto dal comune di Agrigento.

Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(337)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1932.

Norme integrative del decreto Ministeriale 20 dicembre 1931 concernente la mattazione del bestiame.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO,
PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, numero 1551;

Decreta:

Articolo unico.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 dicembre 1931, pubblicato nel n. 295 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in data 23 stesso mese ed anno, nel pubblico macello delle città superiori ai 200.000 abitanti, sono ammesse a fruire della percentuale di bestiame estero, risultante dall'applicazione della percentuale stabilita per le macellazioni del bestiame nazionale, anche le società legalmente costituite tra le persone di cui all'art. 2 dell'anzidetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il 15 febbraio 1932-X.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(355)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 447 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lussetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lussetich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Badovinich Caterina, nato a Pola il 9 aprile 1902 e abitante a Pola, via Medolino, n. 139, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Viola di Luca e di Scocco Maria nata a Promontore (Pola), il 14 agosto 1908 ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 12 gennaio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9581)

N. 448 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lussetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lussetich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Radovinich Caterina, nato a Pola il 9 novembre 1904 e abitante a Pola, via Promontore, n. 100, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buzdon Caterina di Giuseppe e di Buzdon Caterina, nata a Lanischie il 14 aprile 1904, ed al figlio: Giuseppe, nato a Pola il 22 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9582)

N. 449 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lussetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lussetich Francesco, figlio di Martino e della fu Cernik Maria, nato a Pola il 25 marzo 1875 e abitante a Pola, via Lepanto, n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Barussich Nicoletta di Francesco e di Stefanich Mattea, nata a Pola, il 21 febbraio 1883, ed ai figli nati a Pola: Alfredo, il 10 gennaio 1903; Luigi, il 23 febbraio 1904; Bruna, il 25 dicembre 1908; Elvira, il 2 giugno 1911; Levino, il 10 ottobre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9583)

N. 450 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luscetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luscetich Erminio, figlio del fu Giovanni e di Radinovich Caterina, nato a Pola il 7 febbraio 1899 e abitante a Pola, via Medolino, n. 139, è restituito,

a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zule Valeria di Antonio e di Ferfoglia Francesco, nata a Pola il 25 febbraio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9584)

N. 432 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucasich » (Lucassich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucasich (Lucassich) Egidio, figlio di Giovanni e della fu Nefat Caterina, nato a Fasana il 1° aprile 1886 e abitante a Fasana n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Volpi Allegrina di Guglielmo e di Bortolani Emilia, nata a Senegaglia il 17 giugno 1893, ed al figlio Giovanni, nato a Fasana il 27 maggio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9585)

N. 433 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luches » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luches Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Francovich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 4 marzo 1873 e abitante a Pola, via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9586)

N. 446 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luscich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luscich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Sergo-Barakos, nato a Pedena (Pisino) il 28 novembre 1853 e abitante a Pola, Monte San Giorgio n. 157, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jelenich Caterina di Marino, nata a Pedena il 20 gennaio 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9587)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 gennaio 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1932, n. 6, concernente l'aumento del diritto sull'esportazione dei prodotti orto-frutticoli.

(356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 16 gennaio 1932, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Formichi cav. Renato a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria.

Lanara avv. Giovanni a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Casale Monferrato.

Politi avv. Guido a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Lucca

Chicca avv. Mario a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Pisa.

Iosa on. prof. Guglielmo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli di Campobasso.

(339)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 18 corrente è stato attivato servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella Ricevitoria postale di Poderia, provincia di Salerno, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Celle Bulgheria.

(344)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50 per cento n. 487955 dell'annua rendita di L. 35 intestato a Vittone Antonio fu Domenico, domiciliato a Giaveno (Torino), vincolato d'ipoteca a favore della Congregazione di carità di Giaveno e n. 487954 dell'annua rendita di L. 35 intestato a Vittone Giovanni fu Domenico, domiciliato a Giaveno, vincolato di ipoteca a favore della detta Congregazione.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n.298

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di titolo del consolidato 3,50 per cento (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 110.

Questa Amministrazione ha proceduto alla rinnovazione del certificato cons. 3,50 per cento (1906) n. 763302 di L. 105 di rendita intestato a Curti Rosina fu Vincenzo moglie di Lo Presti Vincenzo domiciliata a San Fratello (con vincolo come dote della titolare), deteriorato, e con attergato di cessione fatta il 3 maggio 1930 dal ragioniere Lo Presti Antonio fu Vincenzo, quale unico erede della titolare stessa, all'avv. Giuseppe Papotto di Nicolò a firma autenticata in detta data dal notar Taormina di San Fratello.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato contenente la suaccennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo, emesso sotto lo stesso numero in sostituzione di quello deteriorato, in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(342)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di capo tecnico aggiunto carpentiere nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, che approva i ruoli organici dei personali civili della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, specialità carpentieri, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del gruppo *C*, nonchè il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quelle ferroviarie, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Per i candidati suddetti si prescinde dal limite massimo di età ma è necessario il possesso, sempre alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei titoli seguenti:

a) licenza di istituto nautico;

b) licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica, oppure sezione industriale vecchio ordinamento);

c) licenza di liceo scientifico;

d) licenza di istituto industriale.

Sono esclusi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;

6° diploma originale del titolo di studio;

7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;

membri: un tenente colonnello o maggiore del Genio navale; un capo tecnico principale carpentiere; un professore di fisica di scuole medie.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La anzidetta media è ottenuta moltiplicando il voto riportato in ciascuna materia per il relativo coefficiente, e dividendo poi la somma di tali prodotti per la somma dei coefficienti.

La prova orale, per ciascuna materia, non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma delle due medie ottenute sui voti delle prove scritte e su quelli delle prove orali.

Le due medie di cui sopra sono ottenute come indicato nel secondo comma di questo articolo.

Art. 11

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Coefficiente	Numero delle materie	Materie di esami	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	1	Composizione italiana	Scritto (1)
2	2	Matematica	Scritto (1) orale
2	3	Disegno	Grafico (1) orale
2	4	Fisica ed elementi di chimica	Orale
3	5	Nozioni speciali	Orale

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 (sei) ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta: risoluzione di un problema di algebra e geometria e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica e algebra.

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Prova grafica: eseguire compiendo dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie. Composizione delle coppie.
3. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

10. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza calore e lavoro. Sorgenti di calore.
11. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

12. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

13. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
14. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
15. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.
16. Trasporto dell'energia elettrica. Applicazione della corrente elettrica alla illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio-telegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono e acqua ossigenata.
7. Cloro e acido cloridrico.
8. Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Esame pratico.

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e pei servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberature e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzioni.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, spagnuolo, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

Il Ministro: SIRIANNI.

(310)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.